

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1646

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RUSSO SPENA, GAGLIARDI, CAPELLI,
SODANO, ALLOCCA, BONADONNA, NARDINI, DEL ROIO e
EMPRIN GILARDINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 2007

—————

Disposizioni in materia di cinematografia

—————

INDICE

| | | |
|--|-------------|----|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Disegno di legge | » | 5 |
| CAPO I - Disposizioni in materia di cinematografia .. | » | 5 |
| CAPO II - Centro nazionale per la cinematografia | » | 8 |
| CAPO III - Fondo per il cinema | » | 18 |
| CAPO IV - Promozione della cultura e delle attività ci- nematografiche | » | 31 |
| CAPO V - Fiscalità | » | 35 |
| CAPO VI - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato cinematografico | » | 36 |
| CAPO VII - Compiti delle regioni | » | 39 |
| CAPO VIII - Rapporti con le emittenti televisive | » | 40 |

ONOREVOLI SENATORI. - La capacità di espressione artistica di un Paese, e in questo caso specifico nel settore cinematografico, non può non costituire interesse primario in quanto momento essenziale della crescita culturale del Paese stesso.

All'interno di qualunque progetto politico che voglia contribuire alla costruzione di una società realmente democratica, la cultura costituisce un punto strategico fondamentale. Da essa dipendono infatti i diritti di scelta e la formazione della coscienza critica del cittadino, dunque la sua reale libertà e capacità di incidere nello sviluppo sociale del Paese. Come è detto nel programma dell'Unione, la cultura è un valore in sé, a prescindere dall'utile economico che produce. Noi riteniamo quindi il cinema un valore per l'utile culturale e dunque sociale che produce.

Nell'accostarsi alla cinematografia è fondamentale considerare che essa si caratterizza e si distingue per la sua peculiarità. Non a caso essa infatti è definita «industria dei prototipi»: forma di espressione artistica e al tempo stesso industria singolarissima; ogni «prodotto» è infatti unico, con un suo *iter* produttivo e distributivo non ripetibile. Industria intorno alla quale girano risorse economiche e umane in notevole quantità.

Si dice «cinematografia» ma in realtà usiamo questo termine per indicare un mondo complesso che comprende vari aspetti apparentemente tra loro molto diversi. Elaborazione creativa, finanziamenti, produzione, distribuzione, campagne pubblicitarie, circolazione nelle sale: sono tanti i momenti che contribuiscono a costruire l'opera cinematografica.

Si ritiene estremamente importante che questa attività sia realmente libera, ed è fon-

damentale che lo Stato si proponga lo sviluppo della propria cinematografia anche attraverso incentivi economici e strutturali e forme di sostegno allo sviluppo che assumano diverse e articolate modalità, senza mai perdere di vista la necessità che a tali sostegni e agevolazioni debba accedere anche il nuovo, l'emergente, il giovane.

Il cinema italiano sta vivendo un momento di grande creatività ma fortissime difficoltà si pongono davanti agli autori per quanto riguarda le strutture produttive e distributive. È allora necessario un approccio sistemico e non frammentato ai problemi che lo riguardano.

In un Paese realmente democratico l'offerta culturale, e quindi anche quella cinematografica, ha bisogno della presenza reale e concreta di più voci e forme espressive. È anche per questo che occorre individuare politiche in grado di sostenere e difendere il cinema italiano ed europeo.

Perché ciò avvenga è necessario oggi prevedere non solo forme di sostegno e di finanziamento all'industria cinematografica nazionale, ma anche interventi strutturali e normativi in grado di consentire la ricostituzione di un mercato realmente libero e dinamico. In questo senso è indispensabile mettere in atto misure *antitrust* che impediscano la costituzione di posizioni dominanti e cioè la concentrazione in poche aziende delle varie fasi della produzione e distribuzione cinematografica, rappresentando interessi che a volte potrebbero apparire a prima vista anche contraddittori tra loro. È in questo senso che si ritiene necessario prevedere norme che aiutino a svincolare la produzione cinematografica dalle logiche del palinsesto televisivo.

Si ritiene, inoltre, necessario sganciare il sostegno economico dalla mera valutazione della commerciabilità: fare cinema è comunque una forma di espressione artistica e di conseguenza non si possono far dipendere il sostegno e l'incentivo dalla possibilità di un film di avere successo al botteghino.

Si ritiene importante stabilire norme che permettano agli autori e ai produttori indipendenti di avere uno spazio garantito e più ampio possibile per proporre i propri film.

Con il presente disegno di legge si stabiliscono norme che non si limitano a sostenere la produzione ma prevedono incentivi e contributi per quelle società di distribuzione e di gestione dell'esercizio che privilegiano la circolazione di opere cinematografiche italiane ed europee.

Due altri punti di novità del disegno di legge si ritiene di dover mettere in evidenza in questa relazione:

– l'istituzione del Centro nazionale di cinematografia, il cui consiglio direttivo è nominato democraticamente e che raccoglie tutte le competenze attualmente attribuite alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali;

– l'importanza restituita al documentario che gode di tutti i benefici previsti nel presente disegno di legge per il cinema narrativo.

Si propongono infine iniziative nel campo dell'istruzione allo scopo di educare i giovani alla fruizione e alla visione del prodotto cinematografico, per una diffusione della cultura cinematografica come strumento di formazione, di crescita e di sviluppo culturale del cittadino.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CINEMATOGRAFIA

Art. 1.

(Principi generali)

1. Il cinema costituisce mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.

2. L'opera cinematografica costituisce bene culturale, strumento di espressione e di comunicazione di idee e poetiche, di espressione del pensiero, nonché di crescita culturale e sociale.

3. La Repubblica riconosce l'importanza culturale ed economica del settore cinematografico, ne garantisce la libertà di espressione e promuove e sostiene l'attività cinematografica in ogni momento della sua realizzazione, diffusione e fruizione.

4. La Repubblica garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica.

5. Lo Stato, tenuto conto della peculiarità dell'industria cinematografica, ne riconosce il suo rilevante interesse generale e pertanto:

a) adotta provvedimenti finalizzati al consolidamento dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori, valorizzando le molteplicità e la qualità delle energie espressive e produttive;

b) in tutte le sue articolazioni interviene direttamente e indirettamente in tutti i settori dell'attività cinematografica;

c) sostiene la produzione indipendente e le iniziative volte a valorizzare e a diffon-

dere sul territorio nazionale la produzione cinematografica nazionale ed europea;

d) promuove la circolazione e la distribuzione in Italia e all'estero della produzione cinematografica nazionale;

e) promuove la realizzazione di un circuito di sale cinematografiche destinato alla prioritaria circolazione di film e di documentari italiani ed europei nonché di produzioni indipendenti;

f) assicura la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia e all'estero;

g) sostiene le scuole e gli istituti pubblici destinati alla formazione professionale, nonché alla realizzazione di studi e di ricerche nel settore cinematografico;

h) favorisce tutte le iniziative volte alla formazione culturale del cittadino e alla diffusione della cultura cinematografica, a partire dalla scuola pubblica, e sostiene le attività dell'associazionismo cinematografico.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per film o opera filmica si intende l'opera, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo o documentaristico o d'animazione, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

2. Ai fini della presente legge per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o più schermi, adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per sala *d'essai* si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa al Centro nazionale per la cinematografia di cui all'articolo 3, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare

film *d'essai* e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. In tali quote almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film *d'essai* di produzione italiana o dei Paesi membri dell'Unione europea. Per sale delle comunità ecclesiali si intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza di esercizio sono rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o di enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato.

3. Ai fini della presente legge sono considerati produttori e distributori indipendenti gli operatori di comunicazione che svolgono attività di produzione e distribuzione cinematografica, purché rispettino le seguenti condizioni:

a) non siano controllati da, o collegati a, soggetti proprietari o che esercitano il controllo societario, diretto o indiretto, anche attraverso strutture societarie complesse o che siano parte di assetti societari facenti capo a *holding* o altre tipologie di struttura societaria che implicino la comproprietà o il controllo, anche indiretto, i quali possiedano o dispongano, a qualunque titolo, di mezzi, reti e strumenti atti alla diffusione radiotelevisiva nazionale, indipendentemente dalle modalità della trasmissione o che siano operatori delle telecomunicazioni, fisse e mobili, ivi compresi i fornitori di accesso alla rete *internet*;

b) non siano legati ai medesimi soggetti di cui alla lettera *a)* da accordi di esclusiva che abbiano per oggetto lo sviluppo, la produzione o la fornitura di opere cinematografiche, limitatamente alla tipologia di opere eventualmente oggetto di esclusiva.

CAPO II

CENTRO NAZIONALE PER LA
CINEMATOGRAFIA

Art. 3.

*(Istituzione del Centro nazionale
per la cinematografia)*

1. È istituito il Centro nazionale per la cinematografia, di seguito denominato «Centro». Il Centro è ente pubblico che ha per fine l'attuazione delle politiche pubbliche di settore. Il Centro ha compiti propositivi, consultivi, gestionali, di ricerca, di formazione e di promozione.

2. Il Centro, in conformità con le disposizioni della presente legge e del proprio statuto, ha autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e di bilancio, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Centro è posto sotto la vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali che riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari, alle quali, inoltre, trasmette la relazione biennale di cui all'articolo 28.

4. Il Centro è sottoposto al controllo della Corte dei conti.

5. Al Centro sono trasferite le competenze e le funzioni della Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali.

6. Il Centro attua le politiche pubbliche, nazionali e internazionali, relative al cinema. In particolare:

a) promuove e sostiene la cultura e le attività cinematografiche e decide in tema di sostegni finanziari per la produzione, lo sviluppo, la promozione, la distribuzione, la diffusione, l'esercizio, gestendo le relative risorse;

b) svolge una funzione consultiva di elaborazione e proposta in merito a leggi, regolamenti o provvedimenti concernenti il settore;

c) stabilisce gli indirizzi dell'attività del Gruppo cinematografico pubblico di cui all'articolo 8;

d) stabilisce gli indirizzi dell'attività del Centro sperimentale di cinematografia, ne nomina il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti e il comitato scientifico;

e) coordina l'attività di Filmitalia S.p.A. e ne stabilisce gli indirizzi;

f) elabora gli indirizzi per la formazione cinematografica, anche in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

g) al fine di monitorare il settore cinematografico nazionale in funzione del suo sviluppo imprenditoriale, della sua caratterizzazione qualitativa, nonché del suo ruolo culturale nel Paese e all'estero, istituisce un apposito Osservatorio;

h) cura la conservazione ed il restauro delle opere cinematografiche italiane.

7. Il Centro si articola in non meno di sette divisioni con competenze sui seguenti settori:

a) sostegno alla produzione, distribuzione ed esercizio;

b) promozione della cultura e delle attività cinematografiche ed audiovisive;

c) promozione in Italia e all'estero delle opere cinematografiche ed audiovisive;

d) gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico;

e) studio, ricerca, formazione;

f) indirizzo, programmazione e coordinamento degli interventi pubblici nel settore;

g) personale e amministrazione.

Art. 4.

(Ordinamento contabile)

1. I principi e le modalità della gestione contabile del Centro sono definiti con il regolamento di contabilità, deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Al Centro si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Centro è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Organi del Centro)

1. Sono organi del Centro:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il comitato direttivo;
- c) il collegio dei revisori dei conti;
- d) la consulta per le attività cinematografiche ed audiovisive.

2. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, garantendo che i suoi componenti siano personalità in possesso di alte e riconosciute qualificazioni professionali e culturali nei settori di riferimento delle attività svolte dal Centro. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) due esperti designati dal Ministro per i beni e le attività culturali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) tre rappresentanti delle organizzazioni dei produttori, dei distributori e degli esercenti;

c) due rappresentanti degli autori;

- d)* un rappresentante dei critici;
- e)* un rappresentante dei lavoratori del cinema;
- f)* un rappresentante delle associazioni nazionali di cultura cinematografica;
- g)* un rappresentante del Gruppo cinematografico pubblico di cui all'articolo 8;
- h)* un rappresentante della didattica del Centro sperimentale di cinematografia di cui al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426.

3. I componenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 2 sono nominati scegliendo tra rose di nomi indicate dalle organizzazioni rappresentative dei settori produttivi e artistici dell'industria cinematografica.

4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e nomina il direttore generale del Centro.

5. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti un sola volta.

6. Il consiglio di amministrazione, in particolare:

- a)* redige e approva lo statuto, i regolamenti di organizzazione e di funzionamento, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani e le spese che impegnano il bilancio e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento e le attività del Centro;

- b)* determina, in conformità alle disposizioni della presente legge, i criteri di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 9;

- c)* nomina i direttori delle divisioni e gli altri dirigenti;

- d)* nomina le seguenti commissioni:

- 1) per il riconoscimento della nazionalità italiana dei film prodotti;

- 2) per la selezione dei progetti, il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e l'assegnazione dei contributi per la produzione;

- 3) per la gestione del fondo per lo sviluppo delle sceneggiature e dei progetti di film documentari;

4) per l'assegnazione dei premi di qualità;

5) per la promozione delle attività cinematografiche;

6) per il circuito delle sale d'essai;

7) per l'assegnazione dei fondi per la distribuzione e l'esercizio delle sale.

7. Le commissioni di cui alla lettera *d*) del comma 6 sono formate da personalità espressione delle professioni del settore cinematografico.

8. Il comitato direttivo è composto dai direttori delle divisioni ed è presieduto dal direttore generale. Ha compiti di coordinamento tra le attività delle divisioni e di proposta.

9. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, fra i quali il suo presidente, e da due membri supplenti, scelti tra persone fisiche iscritte all'albo dei revisori dei conti. I componenti del collegio sono nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

10. La consulta per le attività cinematografiche ed audiovisive è un organo consultivo del consiglio di amministrazione e del consiglio direttivo, con compiti di elaborazione e proposta. La consulta è composta da undici membri, dei quali due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative dei produttori cinematografici, due dalle associazioni degli autori cinematografici, uno dalle associazioni degli esercenti, uno dalle associazioni dei distributori, tre dalle associazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo, uno dal sindacato dei giornalisti cinematografici, uno dal sindacato dei critici cinematografici e uno dalle associazioni di cultura cinematografica.

11. I compensi dei componenti degli organi collegiali di cui alle lettere *a*) e *c*) del comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. I com-

pensi dei dirigenti del Centro sono stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Art. 6.

(Personale del Centro)

1. Alla copertura dell'organico del Centro si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dalla Direzione generale per il cinema e dagli enti, amministrazioni e organismi pubblici operanti nel settore;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche della Direzione generale per il cinema e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite al Centro. In ogni caso le dotazioni organiche della Direzione generale per il cinema non possono essere reintegrate.

Art. 7.

(Nazionalità)

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le imprese nazionali di produzione presentano al Centro istanza di riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera cinematografica prodotta. Nell'istanza il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali.

2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:

- a) regista italiano;
- b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
- c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
- d) interpreti principali in maggioranza italiani;
- e) interpreti secondari in maggioranza italiani;
- f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
- g) direttore della fotografia italiano;
- h) montatore italiano;
- i) autore della musica italiano;
- l) scenografo italiano;
- m) costumista italiano;
- n) *troupe* italiana;
- o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia;
- p) uso di industrie tecniche italiane;
- q) uso di teatri di posa italiani.

3. Per quanto concerne le componenti di cui alle lettere o) e q) del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, previo parere favorevole della commissione di cui all'articolo 5, comma 6, lettera d), numero 1).

4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, per «italiano» si intende la persona fisica che goda della cittadinanza italiana o di uno *status* civile ad essa equiparato dalle leggi nazionali o da convenzioni internazionali. I cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani.

5. Per film lungometraggio di produzione nazionale si intende il film di carattere narrativo o documentaristico di durata non inferiore a settantacinque minuti, girato o post-sincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con *troupe* italiana, che presenta complessivamente almeno due delle componenti di cui alle lettere

a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), due delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) ed m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2.

6. Per film lungometraggio di interesse culturale nazionale si intende il film a carattere narrativo o documentaristico di durata non inferiore a settantacinque minuti, girato o postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che ha il regista e lo sceneggiatore italiani, l'autore del soggetto italiano o gli autori in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali e i tre quarti degli interpreti secondari che utilizzano la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la *troupe* italiana, che presenta tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) ed m) e le tre componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2 e che corrisponde ad un interesse culturale nazionale in quanto presenta, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, significative qualità artistiche e culturali senza pregiudizio della libertà di espressione.

7. Per film di animazione si intende l'opera filmica di lungo e di corto metraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

8. Per cortometraggio si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, di carattere narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalità anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a quindici minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

9. Per film in coproduzione o in compartecipazione si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai

commi 4 e 5 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 14.

10. I film che hanno i requisiti di cui al presente articolo sono iscritti, all'atto del formale provvedimento di riconoscimento di nazionalità, in appositi e separati elenchi istituiti presso gli uffici del Centro. A tale fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro tre mesi dalla data di prima proiezione in pubblico, accertata dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), le copie campione e apposite istanze di ammissione ai benefici previsti dalla presente legge corredate dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei citati requisiti.

11. Per impresa nazionale di produzione o di distribuzione o di esportazione si intende l'impresa o la società cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori in maggioranza italiani, che svolge in Italia la maggior parte della sua attività ed è titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per impresa nazionale di esercizio e industria tecnica nazionale si intende l'impresa o la società cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori in maggioranza italiani, che svolge in Italia la maggior parte della sua attività.

Art. 8.

(Gruppo cinematografico pubblico)

1. Il Gruppo cinematografico pubblico, le cui finalità istituzionali primarie sono di favorire la produzione, la diffusione e la promozione della cultura filmica e, più in generale, audiovisiva, è gestito da Cinecittà Holding S.p.A., di seguito denominata «Cinecittà», società a capitale interamente pubblico, che è riorganizzata secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. La società Cinecittà, il cui assetto giuridico e il cui controllo sono di competenza del Centro, che ne approva lo statuto, è suddivisa in divisioni alle quali è affidata la realizzazione dei programmi societari. Le divisioni - che assorbono le attuali funzioni dell'Istituto Luce e della Cineteca nazionale - coprono le seguenti aree operative: produzione, distribuzione, esercizio, archivio fotocinematografico, studi e laboratori, nuovi media.

3. La società Cinecittà, allo scopo di perseguire i propri fini istituzionali, può favorire la nascita e partecipare a società miste, a capitale pubblico e privato, o acquisire quote azionarie di società già esistenti le cui attività presentano caratteristiche e scopi analoghi a quelli della stessa Cinecittà.

4. La società Cinecittà detiene le quote di maggioranza delle società «Cinecittà studios» e «Cinecittà servizi».

5. La società Cinecittà è gestita da un consiglio di amministrazione composto dal presidente e da sei consiglieri, scelti tra affermate personalità della cultura e delle professioni cinematografiche, in modo da garantire, nel loro insieme, il pluralismo culturale e ideologico. Il consiglio di amministrazione resta in carica quattro anni. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Centro, che li sceglie all'interno di un elenco di nomi fornito dalle organizzazioni degli autori, dei produttori, dei distributori, degli esercenti, dei critici e giornalisti cinematografici, dell'associazionismo cinematografico, nonché dalle associazioni sindacali dei lavoratori del settore dello spettacolo, entro e non oltre la scadenza del penultimo trimestre precedente la scadenza del consiglio di amministrazione in carica. Il consiglio di amministrazione elegge al suo interno il presidente e l'amministratore delegato e decide l'eventuale nomina di un direttore generale. I componenti del consiglio di amministrazione e il presidente non possono essere nominati per più di due mandati. In sede di prima attuazione della presente

legge, le organizzazioni e le associazioni di cui al terzo periodo forniscono al Centro l'elenco dei nomi di cui al medesimo periodo entro i due mesi successivi alla data di entrata in vigore della medesima legge.

CAPO III

FONDO PER IL CINEMA

Art. 9.

(Istituzione del Fondo per il cinema)

1. Presso il Centro è istituito il Fondo per il cinema, di seguito denominato «Fondo», per il finanziamento di tutte le attività cinematografiche.

2. Al Fondo confluiscono tutte le risorse provenienti sia dalla fiscalità generale che dalla fiscalità di scopo. In particolare il Fondo si alimenta con le seguenti risorse:

a) la quota del Fondo unico dello spettacolo destinata alle attività cinematografiche;

b) quote provenienti dagli introiti derivanti allo Stato dall'8 per mille dell'IRPEF, dalle estrazioni infrasettimanali del lotto, dei giochi e delle lotterie nazionali; nuovi e ulteriori stanziamenti di risorse statali;

c) una quota pari allo 0,2 per cento dei ricavi statali derivanti da transazioni pubblicitarie effettuate sul territorio nazionale;

d) una quota percentuale del fatturato annuo lordo derivante da pubblicità, canoni e abbonamenti, delle emittenti televisive nazionali e dei fornitori di contenuti audiovisivi soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla modalità di trasmissione;

e) una quota percentuale del fatturato annuo lordo delle emittenti televisive e dei fornitori di contenuti audiovisivi che, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, offrono al pubblico servizi e programmi a pagamento;

f) una quota percentuale del fatturato annuo lordo degli operatori delle telecomunicazioni fisse e mobili e dei fornitori di accesso alla rete *internet*, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione;

g) una quota percentuale del fatturato annuo lordo dei distributori *home-video* derivante da noleggio e vendita di videogrammi;

h) una quota percentuale dei proventi della vendita di biglietti conseguiti dagli esercenti cinematografici.

3. Le aliquote percentuali dei fatturati lordi a carico dei soggetti indicati al comma 2 sono determinate biennialmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e in accordo con il Centro.

4. Il consiglio di amministrazione del Centro, con cadenza biennale, stabilisce la ripartizione percentuale del Fondo da destinare alle diverse attività.

5. Possono accedere ai contributi previsti dalla presente legge le imprese di produzione e distribuzione indipendenti, italiane ed europee, di esportazione e di esercizio aventi sede legale e residenza fiscale italiana.

6. Le imprese di produzione e distribuzione che accedono ai contributi previsti dalla presente legge devono essere titolari di un proprio conto presso il Centro.

Art. 10.

(Regolamento)

1. All'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 si provvede con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono definite le percentuali obbligatorie calcolate sui fatturati annui lordi dei soggetti

obbligati alla partecipazione al Fondo, con inizio del prelievo nei primi dodici mesi di attuazione delle norme e progressivo incremento, fino alla messa a regime, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Art. 11.

*(Contributi a sostegno
della produzione cinematografica)*

1. La quota parte del Fondo destinata alla produzione cinematografica riserva non meno del 60 per cento al contributo selettivo e non più del 40 per cento al contributo automatico.

2. Alle opere prime e seconde è concesso un contributo selettivo pari al 90 per cento del costo di produzione del film, bloccato, ai fini del finanziamento, alla cifra di 2.000.000 di euro per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle opere con particolari caratteristiche culturali e di ricerca è concesso un contributo selettivo pari al 90 per cento del costo di produzione del film, bloccato, ai fini del finanziamento, alla cifra di 2.000.000 di euro per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alle opere che hanno ottenuto dalla commissione di cui all'articolo 5, comma 6, lettera *d*), numero 2), il riconoscimento di interesse culturale nazionale è concesso un contributo selettivo pari al 50 per cento del costo di produzione del film, bloccato, ai fini del finanziamento, alla cifra di 6.000.000 di euro per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo è subordinata all'effettivo reperimento, entro un anno dalla data di delibera del finanziamento stesso, delle risorse necessarie alla copertura del restante costo di produzione del film. Al

contributo possono accedere anche film con le caratteristiche indicate al comma 1 che abbiano un costo di produzione maggiore del tetto ivi stabilito, rientrando in tal caso nelle medesime condizioni di sostegno finanziario pari al 50 per cento massimo del costo di produzione.

5. I contributi previsti ai commi da 2 a 4, vengono restituiti dopo che sono rientrati tutti i soggetti che hanno contribuito alla chiusura finanziaria del film a copia campione.

6. Per i cortometraggi che hanno ottenuto il riconoscimento di interesse culturale nazionale è concesso un contributo pari al 100 per cento del costo del film, per un costo massimo ammissibile di 50.000 euro per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Alle imprese di produzione cinematografica è destinato un finanziamento automatico, con riferimento all'attività produttiva complessiva annua delle singole imprese, pari al 25 per cento dell'investimento di impresa al netto dei fondi eventualmente ottenuti, con l'obbligo di investimento di una quota pari almeno al 5 per cento del finanziamento in sviluppo di sceneggiature italiane. Il rimanente deve essere investito in produzione di film italiani nei due esercizi successivi. Se al termine di due anni il produttore non ha investito la totalità del finanziamento, ha l'obbligo di restituire la differenza. Il Centro può decidere annualmente una diversa percentuale in funzione delle risorse esistenti.

Art. 12.

(Norme in materia di documentari)

1. Si definisce documentario il prodotto cinematografico che, a partire dalla stesura di un trattamento o di una sceneggiatura, generalmente derivati da un lavoro di ricerca basato su documenti ed elementi pertinenti ad

una visione o rappresentazione della realtà nei suoi complessivi aspetti, in relazione a temi, soggetti e ambienti che riguardano individui, gruppi sociali, popoli e Paesi e che sono attinenti alla società, al costume, alla scienza, alla cultura e all'arte contemporanee, alla storia e alla ricostruzione storica, anche attraverso l'utilizzo di materiali d'archivio o di tecniche multimediali, d'epoca e non, rappresenta con un linguaggio narrativo peculiare e specifico la visione creativa dell'autore, la cui trasposizione in immagini è resa possibile dal complesso di operazioni di tipo economico, giuridico, contrattuale, organizzativo e commerciale, tipiche di ogni processo produttivo finalizzato alla realizzazione di un'opera cinematografica destinata alla diffusione e alla circolazione nel mercato nonché alla fruizione dello spettatore.

2. All'opera filmica documentario si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 7 per quanto riguarda la definizione di opera di produzione nazionale e di opera di interesse culturale nazionale.

3. I lungometraggi a contenuto documentaristico riconosciuti di interesse culturale nazionale che risultano in possesso di rilevanti finalità culturali e artistiche, sono ammessi, nei limiti e nei modi stabiliti dal Centro, all'erogazione del contributo previsto dall'articolo 11, comma 4.

4. I cortometraggi a contenuto documentaristico riconosciuti di interesse culturale nazionale, che risultano in possesso di rilevanti finalità culturali e artistiche, sono ammessi, nei limiti e con le modalità stabiliti dal Centro, all'erogazione del contributo previsto dall'articolo 11, comma 6.

5. Il contributo di cui al comma 4 può essere concesso per un numero di cortometraggi non superiore a venti per ciascun anno.

Art. 13.

(Denuncia di inizio lavorazione dei film)

1. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui alla presente legge, le imprese di produzione denunciano al Centro l'inizio di lavorazione del film, almeno ventiquattro ore prima del giorno iniziale delle riprese, a pena di decadenza, presentando, nel contempo, il soggetto, il trattamento, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, nonché ogni altro elemento per l'accertamento del requisito della nazionalità ai sensi dell'articolo 7. Entro tre giorni dall'effettivo inizio delle riprese, deve essere altresì presentata la sceneggiatura del film.

2. Copia della denuncia di inizio lavorazione del film, nella quale devono essere indicati, oltre alla impresa di produzione, il regista, gli autori del soggetto, del trattamento, della sceneggiatura, del commento musicale, il direttore della fotografia, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, è trasmessa dal Centro alla SIAE per la iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia.

3. I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al comma 1 nonché la documentazione concernente la preparazione dei film, anche su supporto informatico, sono conservati presso la Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film dichiarati nazionali ai sensi della legislazione in materia vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

(Coproduzioni)

1. In deroga all'articolo 7 possono essere riconosciuti nazionali i lungometraggi e i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi

internazionali di reciprocità e aventi i requisiti stabiliti dal presente articolo.

2. La quota minima di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea non può essere inferiore al 20 per cento del costo del film.

3. Per le coproduzioni con i Paesi appartenenti all'Unione europea non si applica quanto disposto dal comma 2. Sono fatte salve le previsioni contenute nelle singole convenzioni.

4. La ratifica di accordi internazionali di reciprocità in materia di coproduzione con imprese estere, che prevede la deroga alla quota di cui al comma 2, deve essere autorizzata con legge.

5. In presenza di accordo internazionale di coproduzione conforme alla percentuale di cui al comma 2, possono essere concesse deroghe, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Centro, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.

6. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Centro, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.

7. Il saldo della quota minoritaria, con eccezione di quanto previsto dalle singole convenzioni, è corrisposto entro due mesi dalla prima uscita in sala del film in uno dei Paesi coproduttori. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, senza pregiudicare il riconoscimento del requisito della nazionalità italiana del film, richiesto, ai sensi dell'articolo 7, dal coproduttore maggioritario.

8. Il riconoscimento della coproduzione del film è rilasciato con provvedimento del Centro, su istanza dell'impresa di produzione italiana, presentata almeno un mese prima della data di inizio della lavorazione del film.

Art. 15.

(Premi di qualità)

1. La commissione per la assegnazione dei premi di qualità, di cui all'articolo 5, comma 6, lettera *d*), numero 4), è composta da:

a) due rappresentanti dei critici cinematografici;

b) due rappresentanti delle associazioni di cultura cinematografica;

c) due personalità dell'arte e della cultura;

d) un rappresentante dei giornalisti cinematografici.

2. La commissione di cui al comma 1 dura in carica un anno e i suoi componenti sono rieleggibili per tre mandati complessivi.

3. L'attestato di qualità è rilasciato ai lungometraggi e ai documentari ammessi ai benefici della presente legge che hanno particolari qualità artistiche e culturali.

4. Ai lungometraggi e ai documentari ai quali è stato rilasciato l'attestato di qualità e che risultano, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, è assegnato un premio il cui ammontare è fissato annualmente dal Centro.

5. All'inizio di ogni anno il Centro stabilisce l'ammontare complessivo delle quote del Fondo da assegnare ai premi di qualità. Alla fine di ogni anno, previo parere della commissione, il Centro stabilisce l'ammontare del premio da attribuire ai singoli film. qualora i fondi non siano stati tutti impiegati, la somma restante va ad incrementare il Fondo dell'anno successivo.

6. Il premio di qualità è ripartito con le seguenti percentuali: il 69 per cento al produttore; il 10 per cento al regista; il 3 per cento all'autore del soggetto; il 7 per cento all'autore della sceneggiatura; il 2 per cento all'autore del commento musicale; il 3 per cento al direttore della fotografia; il 2 per cento all'autore della scenografia; il 2 per

cento all'autore del montaggio; il 2 per cento all'autore dei costumi.

7. Agli esercenti di sale cinematografiche è concessa, per la programmazione di film ai quali è stato rilasciato l'attestato di qualità, una detrazione del 25 per cento dei diritti erariali introitati.

Art. 16.

(Fondo per lo sviluppo)

1. Il Centro destina una quota del Fondo alla creazione di un fondo per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale, per lo sviluppo dei relativi progetti filmici e per lo sviluppo di progetti di film documentari. Per i primi tre anni dalla data di istituzione, è previsto uno stanziamento straordinario di 3 milioni di euro annui.

2. La commissione per la gestione del fondo per lo sviluppo delle sceneggiature e dei progetti di film documentari, di cui all'articolo 5, comma 6, lettera *d*), numero 3), è costituita da:

- a*) un rappresentante del Centro;
- b*) due rappresentanti dei produttori cinematografici;
- c*) due rappresentanti degli autori cinematografici.

3. I componenti di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 2 sono designati su proposta delle rispettive associazioni di categoria.

4. A valere sul fondo di cui al comma 1, sulla base di un soggetto presentato da una società di produzione la commissione di cui al comma 2 assegna un contributo pari a 50.000 euro agli autori per lo sviluppo della relativa sceneggiatura. Una copia delle sceneggiature finanziate deve essere consegnata alla biblioteca della Cineteca nazionale. Il contributo è a fondo perduto qualora il film

non venga realizzato entro i due anni dal completamento della sceneggiatura. Qualora invece il film venga realizzato, il contributo deve essere restituito dalla società di produzione.

5. La commissione di cui al comma 2 assegna un contributo in forma automatica per un tetto massimo di euro 50.000 alle imprese di produzione per lo sviluppo di progetti filmici basati sulle sceneggiature che hanno ricevuto il contributo di cui al comma 4; il contributo è a fondo perduto qualora il film non venga realizzato entro i due anni dal completamento della sceneggiatura. Qualora invece il film venga realizzato, il contributo deve essere restituito.

6. A valere sul fondo di cui al comma 1, sulla base di un soggetto e di un piano di lavorazione presentato da una società di produzione, la commissione di cui al comma 2 assegna un contributo per lo sviluppo di un progetto di film documentario. Possono essere finanziati dal Centro non più di venti progetti l'anno.

Art. 17.

(Contributi a sostegno della distribuzione)

1. La quota del Fondo destinata alla distribuzione in Italia e all'estero viene così ripartita:

a) contributo in forma automatica alle società di distribuzione, calcolato sulla base del fatturato generato nell'anno precedente dagli incassi derivanti dalla distribuzione di film italiani ed europei, in una quota pari al 25 per cento. Il finanziamento deve essere investito in minimi garantiti alla produzione ovvero alla coproduzione di film italiani o in costi di distribuzione di film italiani entro i due esercizi successivi alla sua erogazione.

b) contributo, in forma automatica, alle società di distribuzione dei film che hanno ottenuto il finanziamento in quanto ricono-

sciuti di interesse culturale, conforme ad un piano di lancio presentato al momento della richiesta del finanziamento e successivamente certificato. Tale contributo deve essere di una quota pari al 20 per cento del finanziamento ottenuto.

2. Per le opere finanziate al 90 per cento del costo di produzione si prevede un ulteriore contributo per la distribuzione pari al 5 per cento del finanziamento ottenuto per la produzione, in base ad un piano di lancio presentato al momento della richiesta del finanziamento e successivamente certificato.

Art. 18.

(Sostegno all'esercizio cinematografico)

1. Ai gestori di sale cinematografiche aperte al pubblico, che proiettano un'opera cinematografica di nazionalità italiana o europea, che non abbiano ottenuto contributi selettivi dal Centro e che registrano un incasso inferiore alla media quotidiana dello schermo considerato, calcolata sulla base dei tre anni solari precedenti a quello di riferimento, è concesso un contributo pari alla differenza tra l'incasso medio quotidiano realizzato in tale periodo e la citata media triennale, moltiplicata per i giorni di programmazione.

2. Agli esercenti cinematografici che proiettano cortometraggi o documentari di nazionalità italiana o europea prima dei lungometraggi e che registrano nelle giornate di proiezione dei cortometraggi o dei documentari un incasso inferiore alla media quotidiana dello schermo considerato, calcolata sulla base dei tre anni solari antecedenti a quello di riferimento e in assenza di proiezione di cortometraggi o documentari, è concesso un contributo equivalente alla differenza tra l'incasso medio quotidiano delle giornate in cui sono proiettati cortometraggi o documentari e la citata media triennale,

moltiplicata per le giornate di programmazione dei cortometraggi o documentari. L'effettiva avvenuta proiezione dei cortometraggi o documentari deve risultare nel borderò e deve essere certificata dalla SIAE.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati dal Centro, non oltre tre mesi dalla data di presentazione della relativa domanda. Per ogni giorno di ritardo nel pagamento è dovuto l'interesse legale, fatto salvo il risarcimento del danno.

4. Le modalità relative alle procedure necessarie per accedere ai contributi di cui al presente articolo sono stabilite dal Centro con regolamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei gestori delle sale cinematografiche.

5. I film che hanno ottenuto il contributo selettivo dal Centro usufruiscono di un ulteriore contributo di 500 euro per ogni giorno di programmazione. Tale quota va ripartita in parti uguali tra il distributore e l'esercente a condizione che la programmazione abbia la durata di sette giorni per le città con meno di 100.000 abitanti; quattordici giorni per le città tra 100.000 e 400.000 abitanti; ventuno giorni per le città con più di 400.000 abitanti. Per i giorni di programmazione eccedenti quelli indicati il contributo non viene più erogato. Sono esclusi i mesi di luglio e agosto. L'entità del contributo è aggiornata dal Centro con cadenza biennale.

6. Gli esercenti cinematografici e le imprese di esercizio, che riservano non meno del 35 per cento della programmazione annuale a film di nazionalità italiana ed europea, possono beneficiare di mutui a tasso agevolato erogati dal Centro per un periodo non superiore ai quindici anni, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale, tecnologico e digitale delle sale cinematografiche esistenti, nonché per l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale cinematografiche.

7. Le imprese di esercizio o i proprietari di sale cinematografiche devono riservare, in caso di *multiplex*, non meno del 35 per cento, con arrotondamento per eccesso, della programmazione quotidiana a film di nazionalità italiana ed europea e non possono destinare nell'arco della medesima ventiquattro ore più di uno schermo al medesimo film.

Art. 19.

*(Circuito nazionale
delle sale cinematografiche)*

1. Sono dichiarate di rilevante interesse culturale le sale monoschermo che destinano una parte prevalente della propria programmazione ad opere cinematografiche di qualità, nazionali ed europee, ovvero di Paesi emergenti identificati dal Centro, e ad attività finalizzate alla diffusione e alla valorizzazione della cultura cinematografica.

2. Alle sale monoschermo di rilevante interesse culturale di cui al comma 1, situate in edifici o locali di interesse storico-artistico, sono concessi dal Centro contributi per la ristrutturazione, la manutenzione e la conservazione dei medesimi locali in misura non superiore al 30 per cento dei costi annuali documentati.

3. Al fine di favorire la costituzione di un circuito nazionale di sale *d'essai* specializzate nella programmazione di film nazionali ed europei, il Centro concede un contributo annuo nella misura del 10 per cento del totale dei costi di gestione annuale documentati, distribuiti tra le sale aderenti al circuito.

CAPO IV

PROMOZIONE DELLA CULTURA
E DELLE ATTIVITÀ
CINEMATOGRAFICHE

Art. 20.

*(Promozione della cultura
e delle attività cinematografiche)*

1. Il Centro sostiene la promozione e la valorizzazione del cinema, nonché la cultura cinematografica, nazionale ed internazionale.

2. Il Centro, sulla base degli obiettivi definiti dalla commissione di cui all'articolo 5, comma 6, lettera *d*), numero 5), destina biennialmente una quota parte delle risorse del Fondo per le seguenti attività:

a) sovvenzioni a favore di iniziative e di manifestazioni in Italia, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria, ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico;

b) organizzazione di manifestazioni di rilevante interesse culturale, poste in essere anche a fini didattici ed, in particolare, per la promozione della conoscenza del linguaggio cinematografico ed audiovisivo presso i giovani;

c) premi agli esercenti delle sale *d'essai*, tenendo conto della qualità della programmazione complessiva di film riconosciuti di nazionalità italiana, con particolare riguardo alle sale situate nelle zone urbane periferiche e in comuni con meno di 40.000 abitanti e, per i film *d'essai*, della programmazione nei mesi estivi. Il premio è corrisposto agli esercenti delle sale *d'essai* che programmano film *d'essai* per almeno il 30 per cento della programmazione complessiva dei giorni di sabato e domenica;

d) conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico nazionale ed internazionale, da parte di enti o di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, con obbligo, a carico di questi ultimi, di fruizione collettiva dell'opera filmica, con modalità da definire in via convenzionale;

e) realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale nonché di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro;

f) pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e di opere a carattere culturale, storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia e l'audiovisivo, nonché organizzazione di corsi di cultura cinematografica;

g) concessione di contributi:

- 1) alla Cineteca di Milano;
- 2) all'Archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce;
- 3) al Museo nazionale del cinema di Torino;
- 4) alla Biennale di Venezia per la conservazione del materiale filmico in dotazione alla mostra internazionale d'arte cinematografica;
- 5) al Centro sperimentale di cinematografia;
- 6) all'Istituto Luce per la realizzazione di film prodotti per i ragazzi e di attività di ricerca e sperimentazione;
- 7) alla Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte cinematografica;
- 8) al Gruppo cinematografico pubblico per l'ammodernamento degli impianti tecnici delle società da esso inquadrate;
- 9) alla Cineteca nazionale.

Art. 21.

*(Associazioni nazionali
di cultura cinematografica)*

1. Al fine di promuovere la diffusione e lo sviluppo della cultura cinematografica nel Paese, lo Stato favorisce la costituzione di circoli di cultura cinematografica.

2. Per circolo di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita anche con atto privato registrato, che svolge attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.

3. Per associazione nazionale di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico, diffusa ed operativa in almeno cinque regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati, costituiti ai sensi della presente legge. Previo accertamento dei requisiti fiscali e normativi, sentita la commissione per la promozione della cultura e delle attività cinematografiche, di cui all'articolo 5, comma 6, lettera *d*), numero 5), il Centro provvede al riconoscimento delle associazioni di cui al presente comma e procede ogni triennio alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti.

4. Nell'ambito delle attività loro consentite le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video-ottico-elettronico-magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad evitare qualunque azione di sfruttamento illegale.

5. A ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute ai sensi del comma 3 è concesso dal Centro un contributo annuo, a valere sulla quota del Fondo destinato alla promozione, per l'attività svolta direttamente e per i servizi e i progetti organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute.

6. Le associazioni nazionali riconosciute ed i circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la gestione ed essere titolari di licenze d'esercizio di sale cinematografiche e video riservate ai soci nonché usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.

Art. 22.

(Riconoscimento del film come bene culturale)

1. In quanto bene culturale il film, in qualsiasi formato, va preservato, conservato e restaurato.

2. La società di produzione che ha ricevuto sotto qualsiasi forma un contributo per un film lungometraggio o per un documentario ai sensi della presente legge, ha l'obbligo di consegnare una copia internegativa e un *master* digitale alla Cineteca nazionale.

3. Nella presentazione del progetto per ottenere l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 11 deve essere esplicitamente indicata la voce di spesa per la copia internegativa e per il *master* digitale previsti dal comma 2.

4. Il Centro attribuisce alla Cineteca nazionale un contributo speciale per la conservazione e il restauro delle copie del film.

5. La Cineteca nazionale garantisce con proiezioni la visione pubblica del patrimonio cinematografico nazionale non in circolazione nelle sale.

Art. 23.

(Forme di promozione della cultura cinematografica)

1. Dopo dodici mesi dall'uscita di un'opera cinematografica ne è autorizzata la proiezione da parte di enti pubblici, associa-

zioni, scuole e università per fini culturali e senza scopo di lucro.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che organizzano le proiezioni sono previsti meccanismi di defiscalizzazione dei costi di organizzazione.

Art. 24.

(Revisione cinematografica)

1. L'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è abrogato.

2. La proiezione in pubblico di film e l'esportazione all'estero di film nazionali sono libere.

3. Con accordi tra le associazioni delle categorie interessate alla creazione, alla produzione, alla distribuzione e all'esercizio, le associazioni nazionali dei critici cinematografici, le associazioni di esperti in psicologia infantile e le associazioni di tutela degli animali, individuate dal Centro, sono definite norme di autoregolamentazione volte a:

a) definire eventuali restrizioni alla visione dei film nelle sale cinematografiche in Italia, in considerazione della protezione dei minori e nel rispetto delle disposizioni comunitarie poste a loro tutela;

b) definire le modalità di accertamento delle violazioni delle norme stesse.

4. Spetta al Centro, una volta rilevate le violazioni, definire le eventuali sanzioni.

CAPO V

FISCALITÀ

Art. 25.

(IVA sui prodotti e le attività culturali)

1. L'aliquota IVA sui prodotti e sulle attività culturali è fissata al 4 per cento.

Art. 26.

(Incentivi fiscali)

1. Nei primi cinque anni di attuazione della presente legge, in via di sperimentazione, al fine di favorire l'affluenza di capitali privati investiti nella produzione cinematografica nazionale, per la realizzazione di opere cinematografiche è previsto un sistema di incentivazione fiscale ai sensi dei commi 2 e 3.

2. I contribuenti persone giuridiche che investono propri capitali in attività di produzione cinematografica possono dedurre, in sede di dichiarazione dei redditi, la cifra investita quando l'investimento è avvenuto:

a) in modo diretto, attraverso il finanziamento del singolo prodotto;

b) in modo indiretto, attraverso l'acquisizione di quote di fondi di investimento nel settore cinematografico.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si considerano investimenti le cifre investite in quote di prodotto o in diritti di utilizzazione che sono effettuati prima dell'inizio della produzione.

CAPO VI

NORME PER LA TUTELA
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO CINEMATOGRAFICO

Art. 27.

*(Costituzione di posizione
dominante in senso orizzontale)*

1. Rappresenta costituzione o rafforzamento di posizione dominante sul mercato nazionale l'effettuazione di una delle operazioni di cui all'articolo 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che determina la concentra-

zione in capo ad uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti da esso controllati o ad esso collegati, ovvero l'acquisizione del controllo di fatto, in via diretta o indiretta, di un numero di schermi cinematografici superiore al 20 per cento degli schermi operanti nel territorio nazionale.

2. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 16 per cento nel caso in cui il soggetto, o altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, svolga contestualmente attività di distribuzione di opere cinematografiche.

3. Nessun soggetto che svolge attività di distribuzione cinematografica direttamente o a mezzo di altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, ovvero ai quali ha dato mandato anche non in esclusiva, può distribuire un numero di film che occupi una quota superiore al 40 per cento del totale delle giornate annue di programmazione di ciascuna sala cinematografica.

Art. 28.

(Controllo e monitoraggio)

1. Al fine di assicurare il rispetto della presente legge, il Centro può disporre accertamenti e verifiche, avvalendosi del servizio ispettivo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153. Può inoltre richiedere ai soggetti interessati la documentazione ritenuta opportuna, nonché dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli esiti dell'attività ispettiva, che può essere promossa anche a seguito di segnalazione di un operatore interessato ovvero di un singolo cittadino, sono comunicati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che istituisce al proprio

interno un'apposita commissione speciale di valutazione, di cui fanno parte almeno tre professionisti indipendenti esperti del mercato cinematografico.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Centro può disporre verifiche, anche per aree limitate del territorio nazionale.

3. Al fine di monitorare le condizioni del mercato e di valutare l'efficacia complessiva dell'intervento pubblico a favore della cinematografia, il Centro redige una relazione biennale sulla situazione del sistema cinematografico nazionale nel contesto europeo e internazionale, basata su una ricerca di mercato che consenta anche un'articolata valutazione dell'efficacia dell'intervento dello Stato nel settore, attraverso indicatori quantitativi e qualitativi. La relazione è trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e pubblicata a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 29.

(Costituzione di posizioni dominanti in senso verticale)

1. Le emittenti televisive nazionali ed i fornitori di contenuti audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, non possono controllare direttamente o indirettamente imprese di distribuzione ed imprese che gestiscono sale cinematografiche.

2. Le emittenti televisive nazionali ed i fornitori di contenuti audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, possono finanziare imprese che producono opere filmiche e investire quota parte dei propri utili nella produzione filmica di produttori indipendenti, i quali possono comunque accedere ai benefici previsti dalla presente legge.

CAPO VII

COMPITI DELLE REGIONI

Art. 30.

1. Nel rispetto delle attribuzioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane e dello Stato, le regioni concorrono alla promozione, al sostegno e alla valorizzazione delle attività cinematografiche nonché alla formazione di cui alla lettera *e*) del comma 2.

2. Le regioni, in particolare, nell'ambito delle proprie competenze e delle norme generali dettate dalla presente legge:

a) incentivano, promuovono e sostengono la produzione di opere cinematografiche;

b) promuovono e sostengono la circolazione delle opere cinematografiche in tutto il loro territorio, prevedendo particolari incentivi e sostegni per la creazione, la conservazione e la ristrutturazione di monosale in tutti i comuni del territorio;

c) promuovono le attività culturali inerenti il cinema secondo criteri di valorizzazione della qualità;

d) incentivano e sostengono l'attività di associazioni e circoli del cinema legati al territorio;

e) favoriscono la formazione alle professioni del cinema e l'educazione all'immagine;

f) assicurano l'acquisizione, la conservazione, la fruizione e la diffusione, per fini culturali ed educativi, del patrimonio cinematografico della regione;

g) sostengono e danno impulso allo studio, alla ricerca e alla sperimentazione nell'ambito del cinema e degli audiovisivi;

h) favoriscono l'occupazione delle professionalità del territorio;

i) promuovono la realizzazione di centri di produzione cinematografica, anche interregionali;

l) definiscono le modalità di accesso ai contributi e alle misure di sostegno da esse concesse a favore delle attività cinematografiche ed audiovisive;

m) promuovono forme di raccordo e di concertazione, strutturale e funzionale, con gli enti locali, per il coordinamento e l'armonizzazione degli interventi diretti alla promozione, al sostegno e alla valorizzazione delle attività cinematografiche poste in essere nei propri territori.

CAPO VIII

RAPPORTI CON LE EMITTENTI TELEVISIVE

Art. 31.

(Diritti di utilizzazione delle opere cinematografiche)

1. Anche al fine di consentire ai produttori indipendenti l'attribuzione di quote di diritti residuali, le emittenti televisive nazionali ed i fornitori di contenuti audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, nonché gli operatori delle telecomunicazioni fisse e mobili ed i fornitori di accesso alla rete *internet* sono obbligati a condurre, relativamente alle opere cinematografiche realizzate da produttori indipendenti, anche in regime di appalto, negoziazioni eque, trasparenti e distinte in relazione a:

a) ciascun diritto oggetto di negoziazione e relativo corrispettivo;

b) ciascuna piattaforma di trasmissione e distribuzione;

c) il numero di passaggi e la durata massima temporale delle cessioni o licenze oggetto di tali negoziazioni che sia compatibile con l'accesso ai finanziamenti europei del programma *Media* e in nessun caso superiore a sette anni.

2. È fatto divieto alle emittenti televisive nazionali titolari di concessione, licenza o autorizzazione, e alle reti di interconnessione e trasferimento dati, ivi inclusa la rete *internet*, di acquisire tutti i diritti di utilizzazione delle opere cinematografiche, in via esclusiva e senza limiti di tempo.

3. Al termine di ogni anno le emittenti televisive nazionali titolari di concessione, licenza o autorizzazione e le reti di interconnessione e trasferimento dati, ivi inclusa la rete *internet*, trasmettono all'Autorità garante della concorrenza e del mercato copia dei contratti stipulati con i produttori cinematografici.

Art. 32.

(Programmazione di opere nazionali ed europee)

1. Le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere cinematografiche ed audiovisive europee, come definite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, più della metà del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, servizi *teletext*, *talk show*. Tale quota va ugualmente distribuita all'interno di ciascuna fascia oraria di programmazione e deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni. Il 50 per cento del tempo dedicato alle opere europee deve essere riservato ad opere italiane.

2. Le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla codifica delle trasmis-

sioni, riservano il 70 per cento della programmazione cinematografica a opere (film e documentari) europee, di cui almeno il 50 per cento a film e documentari italiani. Il 50 per cento della programmazione cinematografica delle opere europee deve essere trasmessa in *prime time*.

3. Le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 15 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, servizi *teletext*, *talk show*. Per le stesse opere la società concessionaria del servizio pubblico riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 30 per cento.

Art. 33.

(Televisione via satellite. Programmazione di opere nazionali ed europee)

1. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite riservano il 50 per cento della programmazione ad opere filmiche ed audiovisive europee, come definite dalla citata direttiva 89/552/CEE. Tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi e deve riguardare, per almeno la metà, opere prodotte negli ultimi cinque anni. Il 50 per cento della programmazione delle opere europee deve essere trasmessa in *prime time*.

2. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite riservano il 70 per cento della programmazione cinematografica a opere (film e documentari) italiane ed europee. Il 50 per cento della programmazione cinematografica delle opere italiane ed europee deve essere trasmessa in *prime time*.

Art. 34.

(Televisione a pagamento. Programmazione di opere nazionali ed europee)

1. Le televisioni a pagamento che abbiano introiti derivanti da pubblicità, soggette alla giurisdizione italiana, riservano il 50 per cento della loro programmazione ad opere audiovisive europee come definite dalla direttiva 89/552/CEE. Tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi programmati e deve riguardare, per almeno la metà, opere prodotte negli ultimi cinque anni. Il 50 per cento della programmazione delle opere europee deve essere trasmessa in *prime time*.

2. Le televisioni a pagamento che abbiano introiti derivanti da pubblicità, soggette alla giurisdizione italiana, riservano il 70 per cento della programmazione cinematografica a opere (film e documentari) europee.

Art. 35.

(Produzione di opere nazionali ed europee)

1. Le emittenti televisive nazionali ed i fornitori di contenuti audiovisivi, soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti dalla pubblicità al finanziamento della produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film destinati alle sale cinematografiche in misura non inferiore al 60 per cento della quota suddetta, di produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non può essere inferiore al 10 per cento degli introiti stessi ed è riservata esclusivamente alla produzione o all'acquisto.

2. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite riservano una quota del loro fatturato netto annuo derivante da abbonamenti

e pubblicità al finanziamento della produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film destinati alle sale cinematografiche in misura non inferiore al 60 per cento della quota suddetta, di produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non può essere inferiore al 10 per cento del fatturato stesso ed è riservata esclusivamente al finanziamento della produzione o all'acquisto.

3. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina, oltre alle quote previste al comma 1, una quota, stabilita dal contratto di servizio, dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento alla produzione di opere europee, compresi i film destinati alle sale cinematografiche in misura non inferiore al 60 per cento, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non può essere inferiore al 20 per cento ed è riservata esclusivamente al finanziamento della produzione.

4. Al termine di ogni esercizio finanziario le emittenti televisive nazionali ed i fornitori di contenuti, soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, e le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sono tenute a presentare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Centro un rendiconto finanziario dal quale risultino le somme investite nella produzione di opere europee con la specificazione del genere e dei costi delle singole opere.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, verifica la corretta applicazione del presente articolo e applica le sanzioni previste all'articolo 39, comma 1.

6. Per gli investimenti obbligatori stabiliti ai commi 1, 2 e 3 le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, ed i fornitori di contenuti possono godere di un credito d'imposta da utilizzare ai fini dell'imposta sul reddito delle società.

Art. 36.

(Promozione di opere nazionali ed europee)

1. A partire dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. va inserito l'obbligo, per ciascuna rete della RAI, di destinare una trasmissione settimanale televisiva e una radiofonica all'informazione sulla produzione cinematografica nazionale e all'approfondimento dei temi a questa legati.

2. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori cinematografici, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del cinema e delle sale, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo di eventuali limiti massimi alla raccolta pubblicitaria.

3. Le emittenti televisive e radiofoniche nazionali, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, e le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero riservano uno spazio settimanale gratuito ai *trailers* della cinematografia nazionale con criteri di rotazione stabiliti dal Centro.

Art. 37.

(Pubblicità televisiva)

1. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione, le serie, i romanzi a puntate ed i documentari di durata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta dopo ogni periodo di quarantacinque minuti dell'opera audiovisiva.

2. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione, le serie, i romanzi a puntate ed i documentari di durata inferiore a quarantacinque minuti, non può essere interrotta.

3. I commi 1 e 2 si applicano alle emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, e alle emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale.

4. La trasmissione di film non può contenere messaggi scritti né simboli in sovrimpressione.

5. La trasmissione di film deve essere integrale nel rispetto dell'opera originale ed essere comprensiva dei titoli di testa e di coda, nel rispetto del lavoro collettivo di cui l'opera è espressione.

Art. 38.

(Cronologia)

1. Dalla data di uscita di un film nella sala cinematografica devono essere trascorsi cinque mesi perché sia consentita la sua distribuzione in *home video* e attraverso la diffusione commerciale telematica.

2. Dalla data di uscita di un film nella sala cinematografica devono essere trascorsi dodici mesi perché sia consentita la sua programmazione sulle *pay-tv* e sulle emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero.

3. Dalla data di uscita di un film nella sala cinematografica devono essere trascorsi diciotto mesi perché sia consentita la sua programmazione sulle emittenti televisive generaliste nazionali o locali.

Art. 39.

(Sanzioni)

1. Alle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, e alle emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero che violino le norme di cui all'articolo 36 è applicata una sanzione amministrativa per una cifra pari al 10 per cento degli introiti pubblicitari dell'anno di riferimento. In caso di insolvenza, a partire dalla scadenza dell'anno tale cifra è aumentata degli interessi legali maturati.

2. Alle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, e alle emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero che violino le norme contenuti negli articoli 33, 34, 35, 37 e 38 è applicata una sanzione equivalente agli incassi derivanti dalla raccolta pubblicitaria effettuata nelle giornate in cui è stata riscontrata la violazione. Tali somme sono versate nel Fondo.

